

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

### (22) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (N°. 341/1833pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

Con atto del 14.7.2011, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione la Sig.ra Valentina Maio, Presidente della SS Virtus Lanciano 1924 Srl, e la stessa Società per rispondere, la prima, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF, per aver utilizzato assegno bancario addebitato sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato Sig. Mario Artistico per la mensilità di febbraio 2011, in luogo del previsto bonifico bancario, e la seconda per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS.

Alla riunione del 26.9.2011, la Procura Federale ha chiesto infliggersi ai deferiti la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 ciascuno.

I deferiti hanno chiesto l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Dalla documentazione in atti, consistente principalmente nel report della società di revisione, e dal contegno tenuto dei deferiti emerge la fondatezza degli addebiti contestati, sebbene la circostanza di aver tratto l'assegno sul conto corrente dedicato ai pagamenti, quindi con modalità equipollenti al bonifico bancario e che ne consentivano la sicura tracciabilità, ancorché difformi dalle disposizioni federali, debba determinare l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, anche in ragione dell'entità contenuta della transazione.

Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella diretta della Società, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

Ai fini della quantificazione della sanzione, la Commissione ritiene di confermare l'orientamento espresso in casi analoghi.

P.Q.M.

Infligge alla Sig.ra Valentina Maio ed alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl l'ammenda di €500,00 (cinquecento/00) ciascuno.

**(34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (N°. 395/1839pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).**

Con atto del 15.7.2011, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione i Sigg.ri Valentina Maio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della SS Virtus Lanciano 1924 Srl, Guglielmo Maio, Vice Presidente CdA e legale rappresentante pro tempore della SS Virtus Lanciano 1924 Srl, e la stessa Società, per rispondere:

1. i Sigg.ri Maio della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV), NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS e all'art. 90, co. 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento, in favore di un proprio tesserato, degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.5.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (Il trimestre);
2. la SS Virtus Lanciano 1924 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore.

Alla riunione del 26.9.2011, la Procura Federale ha concluso per l'applicazione, ai legali rappresentanti, della inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno, mentre alla Società della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nell'attuale stagione sportiva.

I deferiti, con memorie difensive tempestivamente depositate, hanno chiarito che, all'epoca dei fatti, non potevano essere tenuti ai pagamenti di che trattasi in ragione della pendenza, innanzi al Collegio Arbitrale, di alcuni procedimenti di natura economica e disciplinare che li vedevano reciprocamente contrapposti al Sig. Morante, aventi ad oggetto proprio la corresponsione di dette somme.

Il deferimento è parzialmente fondato a va accolto nel senso qui di seguito specificato.

La dedotta pendenza, innanzi al Collegio arbitrale, di questioni disciplinari nei confronti di un proprio tesserato, peraltro insorte per questioni economiche il cui protrarsi aveva chiaramente esacerbato gli animi, non ha sospeso automaticamente le obbligazioni retributive gravanti sulla Società e nascenti dal contratto di lavoro, né la poteva far ritenere autorizzata ad adottare arbitrariamente un tale provvedimento (stante anche l'assenza nell'ordinamento di una previsione del genere), che la stessa difatti rimetteva alla decisione di un terzo.

Tra l'altro, *ad colorandum*, è bene rilevare che il ricorso disciplinare con il quale la Società ha richiesto la sospensione dalla retribuzione del Sig. Morante è stato presentato a seguito delle vibranti proteste effettuate dallo stesso, in una singola occasione, nel febbraio o marzo 2011, per il mancato pagamento delle retribuzioni per le mensilità dovute per il periodo luglio-ottobre 2010, corrispostegli, in parte, a seguito di un primo ricorso dallo stesso presentato nei confronti della Società per il pagamento delle stesse, e saldate solo all'esito della procedura arbitrale nel marzo 2011, e comunque quando erano maturate anche quelle poste a base del deferimento, per cui il Morante aveva già azionato ulteriore procedura innanzi al Collegio arbitrale.

In relazione alla contestata permanenza di partite debitorie relative al II trimestre, poi, questa Commissione rileva che la Società è stata già giudicata sugli stessi fatti e, pertanto, ricorrendo una chiara ipotesi di *ne bis in idem*, non può essere nuovamente sottoposta a ulteriore procedimento disciplinare né, tantomeno, sanzionata autonomamente, ricorrendo, tutt'al più, un'ipotesi di recidiva con conseguente applicazione dell'ammenda.

Alla responsabilità dei legali rappresentanti, cui è applicabile la sanzione della inibizione nella misura non inferiore a mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 8, co. 10, CGS, consegue quella diretta della Società, ex art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge ai Sigg.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio la inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(42) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO COSTANTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÀ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 383/1857pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).**

**(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO COSTANTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÀ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 385/1872pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).**

La CD Nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha richiesto, preliminarmente, la riunione dei deferimenti proposti in danno dei deferiti e ha, nel merito, concluso chiedendo l'irrogazione di sei mesi di inibizione per il Sig. Marcello Costantini e di due punti di penalizzazione per l'AC Isola Liri Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società"), osserva quanto segue.

#### **1. Riunione dei deferimenti**

In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 43 del 2011 al presente deferimento n. 42 del 2011 per connessione soggettiva.

#### **2. I Deferimenti**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con due separati atti: il Sig. Marcello Costantini e l'AC Isola Liri Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Costantini:
  - o della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti della mensilità di febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale;
  - o della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore.

#### **3. La difesa della Società**

La Società deferita si è costituita nei procedimenti, con separate memorie, con le quali non ha sostanzialmente contestato gli addebiti, ma ha rilevato come la circostanza del ritardo nei pagamenti oggi contestati sia stata determinata da *"momentanee difficoltà finanziarie in una fase di transizione tra vecchi e nuovi soci"*, e concludendo per l'applicazione di una sanzione minima.

#### **4. La motivazione**

**4.1.** I deferimenti sono fondati e, pertanto, vanno accolti.

Le circostanze addebitate al Sig. Costantini risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.

**4.2.** In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura Federale e, quindi, l'irrogazione di sei mesi di inibizione per il Sig. Marcello Costantini e di due punti di penalizzazione per l'AC Isola Liri Srl, a nulla potendo rilevare le motivazioni addotte, nelle proprie difese, dalla Società.

#### **5. Il dispositivo**

accoglie i deferimenti proposti e, per l'effetto, infligge al Sig. Marcello Costantini la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società AC Isola Liri Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(44) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl - (N°. 384/1862pf10-11/SP/ac del 15.7.2011).**

**(45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl - (N°. 391/1884pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).**

Con distinti atti del 15.7.2011, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Gaudiano Capone, Vicepresidente e legale rappresentante pro tempore della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, nonché la stessa Società, per rispondere:

1. il Sig. Capone della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS e all'art. 90, co. 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuto ad un proprio tesserato per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lett. C) del co. 3 dell'art. 10 CGS;
2. il Sig. Capone della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS e all'art. 90, co. 2, NOIF, per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza del 16.5.2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lett. C) del co. 3 dell'art. 10 CGS;
3. la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore.

Riuniti i procedimenti attese la connessione soggettiva, alla riunione del 26.9.2011, la Procura Federale ha preliminarmente richiesto il rinvio del procedimento in attesa di conoscere l'esito del procedimento pendente innanzi alle Sezioni Unite della Corte di giustizia federale circa l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 85 NOIF e 10 CGS, e, nel merito, ha concluso per l'applicazione al Presidente della inibizione per mesi 8 (otto) e alla Società dell'ammenda di € 20.000,00 e della penalizzazione di n. 2 (due) punti in classifica.

I deferiti, con memorie difensive tempestivamente depositate, hanno contestato gli addebiti eccependo l'insussistenza del fatto relativo all'omesso pagamento degli emolumenti per il III trimestre 2011 al Sig. Posillipo, con il quale la Società aveva già raggiunto – in epoca antecedente alla scadenza del termine imposto dalla normativa federale – un accordo, formalizzato il 13.5.2011 innanzi alla DPL, con il quale il calciatore aveva rinunciato alle proprie spettanze. Quanto alla permanenza delle pendenze debitorie relative al dicembre 2010, invece, hanno chiarito trattarsi tutt'al più di un inadempimento parziale perché relativo al solo mese di dicembre 2010, non integrante un'autonoma fattispecie, ma rilevando, eventualmente, ai fini della determinazione delle sanzioni in ragione della contestata recidiva. Identica tesi hanno sostenuto i deferiti quanto alle violazioni aventi ad oggetto le ritenute IRPEF e i contributi Enpals relative al periodo ottobre-dicembre 2010, chiarendo che, nel computo delle pendenze debitorie, sarebbero confluite le somme relative al trimestre precedente, potendo pertanto rilevare solo ai fini dell'applicazione della recidiva.

Il deferimento è infondato e, pertanto, va rigettato.

Relativamente al contestato omesso pagamento degli emolumenti dovuti per il III trimestre, questa Commissione osserva, innanzitutto, che il report della società di revisione non individua alcuna forma di illecito, limitandosi a rilevare il raggiungimento di un accordo tra Società e tesserato, ancorché con l'utilizzo di locuzioni che potevano essere interpretate nel senso dell'esistenza di una situazione censurabile. Per il resto, questa Commissione ritiene efficaci le rinunce effettuate dal tesserato, tanto più perché formalizzate innanzi agli organi istituzionalmente preposti prima della scadenza del termine indicato per l'assolvimento degli adempimenti, con ciò escludendo la commissione di qualsiasi tipo di illecito.

Relativamente alla contestata permanenza delle pendenze debitorie relative al II trimestre, invece, è bene rilevare che i deferiti sono stati già giudicati nella corrente stagione sportiva per detti fatti, ricorrendo, pertanto, un'ipotesi di *ne bis in idem* che impedisce di sottoporre gli stessi nuovamente a procedimento disciplinare per fatti identici e anche di applicare la recidiva, vincolata alla richiesta di condanna per fatti relativi a differenti e successivi periodi temporali.

P.Q.M.

Proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

**(27) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETA' SPAL 1907 Spa - (N°. 338/1835pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).**

**(28) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETA' SPAL 1907 Spa - (N°. 353/1845pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).**

Con atti del 14.7.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Cesare Butelli Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Spal 1907 Spa, e il sig. Stefano Bena Amministratore delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Spal 1907 Spa, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C), paragrafi IV) e V), delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per

non avere: 1) provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale; 2) provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; nonchè la Società Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sigg. Cesare Butelli e Stefano Bena, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione e Stefano Bena, sanzione dell'inibizione di mesi sei, diminuita ai sensi dell'art. 23 a mesi 4 (quattro)”];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Disposta la prosecuzione nei confronti della Società, la Procura Federale ha concluso per l'applicazione della penalizzazione di n. 2 (due) punti in classifica nell'attuale stagione sportiva.

I deferiti, con memorie difensive tempestivamente depositate, pur ammettendo la responsabilità per le violazioni ascritte, hanno chiarito di aver comunque provveduto ai prescritti pagamenti, anche se in ritardo di un mese.

Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

La responsabilità della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, comprovata dal report della società di revisione e dalle ammissioni dei deferiti, non può che determinare l'accoglimento delle richieste della Procura Federale, del tutto congrue perché conformi al dettato normativo.

*P.Q.M.*

Dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) a Cesare Butelli e Stefano Bena.

Infligge alla Società Spal 1907 SpA la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IDO CASALBONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (N°. 382/1840pf10-11/SP/ac del 15.7.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo, per il Signor Ido Casalboni, l'inibizione di mesi quattro e, per la società Ravenna Calcio Srl, punti uno di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché i deferiti che hanno concluso per il proscioglimento, osserva quanto segue.

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signor Ido Calsalboni, nelle qualità in rubrica, e la Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

il Signor Casalboni

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF, in relazione 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

la Società

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

**I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Ido Casalboni risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto imposto dalla normativa di riferimento, a nulla rilevando le motivazioni addotte dalla Società a sostegno della sua richiesta di proscioglimento.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso.

**Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Ido Casalboni, all'epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore della società Ravenna Calcio srl, l'inibizione di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 8 punto 10 CGS;

- alla Società Ravenna Calcio Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
**Prof. Claudio Franchini**

**Pubblicato in Roma il 26 Settembre 2011**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**